

# Introduzione

SOMMARIO: 1. Osservazioni sulla non impugnabilità della sentenza internazionale e oggetto dell'indagine. – 2. Il modello del doppio grado di giudizio. – 3. Le funzioni del doppio grado. – 4. Doppio grado di giudizio e processo internazionale. La presenza dei tre elementi strutturali del modello nell'ordinamento internazionale. Una prima delimitazione dell'ambito della ricerca. – 5. *Segue*. I meccanismi internazionali di impugnazione riconducibili al modello del doppio grado. – 6. Piano del lavoro e precisazioni metodologiche.

## 1. Osservazioni sulla non impugnabilità della sentenza internazionale e oggetto dell'indagine

La previsione di meccanismi di impugnazione delle sentenze internazionali costituisce un elemento di rottura rispetto alla concezione tradizionale, saldamente radicata nella prassi, che considera tali sentenze non impugnabili, ovvero ne riconosce precocemente la definitività. Se negli ordinamenti interni la garanzia di un doppio grado di giudizio costituisce, tendenzialmente, la regola<sup>1</sup>, lo stesso non può dirsi per l'ordinamento internazionale cui, almeno fino a qualche decennio addietro e fatte salve sporadiche eccezioni, il doppio grado è sempre stato estraneo<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. SHAVELL, *The Appeals Process as a Means of Error Correction*, in *The Journal of Legal Studies*, 1995, p. 379. È indicativo al riguardo il fatto che in materia si riscontri un'ampia produzione di stampo comparatistico. Si vedano, tra gli altri, BELLET-TUNC-TOUFFAIT, *La Cour judiciaire suprême. Une enquête comparative*, Paris, 1978; HERZOG-KARLEN, *Attacks on Judicial Decisions*, in *International Encyclopedia of Comparative Law*, vol. XVI (*Civil procedure*), 1982, Ch. 8; JOLOWICZ, *Appeal and Review in Comparative Law: Similarities, Differences and Purpose*, in *Melbourne University Law Review*, 1986, p. 618 ss.; PLATTO (ed.), *Civil Appeal Procedure Worldwide*, London, 1992; SONELLI, *L'accesso alla Corte suprema e l'ambito del suo sindacato. Un contributo al dibattito sulla Cassazione civile in un'ottica comparatistica*, Torino, 2001; GEEROMS, *Comparative Law and Legal Translation: Why the Terms Cassation, Revision and Appeal Should not be Translated...*, in *American Journal of Comparative Law*, 2002, p. 202 ss.; FATTIBENE, *Il doppio grado di giudizio tra garanzia dei diritti e organizzazione giudiziaria. Profili di comparazione*, Torino, 2010; COMPERNOLLE-SALETTI (a cura di), *Le double degré de juridiction. Étude de droit comparé*, Bruxelles, 2010; MARSHALL, *A Comparative Analysis of the Right to Appeal*, in *Duke Journal of Comparative & International Law*, (22) 2011, p. 1 ss.

<sup>2</sup> LAUTERPACHT (E.), *Aspects of the Administration of International Justice*, Cambridge, 1991,

La tradizionale assenza di meccanismi riconducibili al doppio grado di giudizio nel contenzioso internazionale trova origine nello squilibrio tra due principi apparentemente contrapposti: il principio espresso nel brocardo latino «*interest rei publicae ut sit finis litium*» e quello espresso nella massima inglese, attribuita ad Abraham Lincoln, «*nothing is settled until is settled right*»<sup>3</sup>. Nel diritto internazionale, il peso attribuito al primo principio è sempre stato maggiore rispetto al peso riconosciuto al secondo. L'impugnabilità di una sentenza internazionale ritenuta ingiusta, erranea o *lato sensu* «viziata» ha assunto nell'ordinamento internazionale un carattere di eccezionalità proprio in ragione della cogente esigenza di porre fine alle controversie evitando posticipazioni nella formazione del giudicato, ovvero limitando ad ipotesi eccezionali la sua messa in discussione<sup>4</sup>.

Una simile tendenza risulta dunque coerente con la peculiare valenza generalmente riconosciuta sul piano internazionale al principio della *res judicata* che, nella sua variante formale, implica appunto l'immutabilità della decisione resa dall'organo giudicante<sup>5</sup>. Se è vero che la *ratio* ultima di questo principio risiede,

---

p. 99: «[a] domestic lawyer [...] might be forgiven for thinking it strange that the international community, though apparently well-equipped with means of judicial settlement, appears to lack what seems to be a natural or inherent feature on national judicial systems, namely, a comprehensive system of appeal». La dottrina ha sempre rilevato siffatta peculiarità del diritto internazionale rispetto al diritto interno. Cfr., tra gli altri, SERENI, *Diritto internazionale*, vol. IV, *Conflitti internazionali*, Milano, 1965, p. 1737; QUADRI, *Diritto internazionale pubblico*, Napoli, 1968, p. 260, secondo il quale «l'erroneità della decisione non trova nel [diritto internazionale] quei rimedi (appelli e ricorsi) che sono previsti negli ordinamenti giudiziari interni. Nel DI non esistono diversi gradi di giudizio»; REISMAN, *Nullity and Revision. The Review and Enforcement of International Judgments and Awards*, New Haven-London, 1971, p. 214; MOSCONI, *Appello internazionale e competenza del giudice in ordine alla validità ed all'estinzione dell'atto di investitura*, in *Comunicazioni e Studi*, 1975, p. 579-580; SACERDOTI, *Il doppio grado di giudizio nelle giurisdizioni internazionali*, in *Comunicazioni e Studi*, 1997, p. 154-155; PETERSMANN, *How to Promote the International Rule of Law? Contributions by the World Trade Organization Appellate Review System*, in *Journal of International Economic Law*, 1998, p. 36; ZIEGLER, *Scope and Function of the WTO Appellate System: What Future after the Millennium Round?*, in *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, 1999, p. 448.

<sup>3</sup> Cfr. ROSENNE, *Interpretation, Revision and Other Recourse from International Judgments and Awards*, Leiden, 2007, p. 11; v. anche REISMAN, *Systems of Control in International Adjudication and Arbitration*, Durham-London, 1992, p. 5.

<sup>4</sup> Come osserva LAUTERPACHT, *The Development of International Law by the International Court*, London, 1958 (ristampa, Cambridge, 1982), p. 232: «[a]fter the cataclysm of a World War there was special cogency in the application of the maxim *interest rei publicae ut sit finis litis*». Si tratta chiaramente di un dato comune anche a quei sistemi in cui «la funzione primaria del processo è risolvere quanto prima le controversie – anche per ragioni economiche e organizzative –, pertanto «il concatenarsi dei ricorsi non può che essere di ostacolo». Così GUARNIERI-PEDERZOLI, *Il sistema giudiziario. L'espansione del potere giudiziario nelle democrazie contemporanee*, Bologna, 2017, p. 99.

<sup>5</sup> Nella sentenza del 26 febbraio 2007 resa nell'affare dell'*applicazione della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Bosnia Erzegovina c. Serbia e Montenegro)*, ICJ Reports 2007, p. 43, par. 115, la Corte internazionale di giustizia ha sottolineato il carattere

in via generale, nella duplice necessità di assicurare, da un lato, l'interesse pubblico alla stabilità dei rapporti giuridici (ponendo termine alle controversie, nonché garantendo l'effettività e l'economicità della funzione giurisdizionale) e, dall'altro, l'interesse privato di ciascuna delle parti in disputa a veder risolvere definitivamente la questione<sup>6</sup>, è parimenti vero che, nel contesto delle relazioni internazionali, tali esigenze sono state avvertite in maniera più intensa rispetto a quanto non sia avvenuto a livello domestico.

I fattori che storicamente hanno ostacolato il profilarsi di un'idea di doppio grado di giudizio sul piano del diritto internazionale sono essenzialmente due. In primo luogo, sin dalle origini del contenzioso internazionale, è sempre stata particolarmente sentita l'esigenza di evitare una radicalizzazione della controversia e di promuoverne una celere risoluzione<sup>7</sup>. Da qui l'urgenza di accelerare

---

eccezionale di quegli strumenti suscettibili di mettere in discussione la definitività della sentenza internazionale. Secondo la Corte, il principio in questione «signifies that the decisions of the Court are not only binding on the parties, but are final, in the sense that they cannot be reopened by the parties as regards the issues that have been determined, save by procedures, of an exceptional nature, specially laid down for that purpose». Come è noto, tali procedure, nel caso del giudizio dinanzi alla Corte, si riducono agli istituti dell'interpretazione e, in particolare, della revisione della sentenza che di regola resta «final and without appeal» ai sensi dell'art. 60 dello Statuto della Corte. Cfr. ZIMMERMANN-THIENEL, *Article 60*, in ZIMMERMANN-TAMS (eds.), *The Statute of the International Court of Justice. A Commentary*, Oxford, 2019, p. 1617 ss.; ARANGIO-RUIZ, *Arbitrato (dir. int. pubbl.)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. II, Milano, 1958, p. 974 ss., spec. p. 986. Sul principio della *res judicata*, in generale e nell'ordinamento internazionale, cfr. tra gli altri HARNON, *Res Judicata and Identity of Actions. Law and Rationale*, in *Israel Law Review*, 1966, p. 539 ss.; SINAI, *Reconsidering Res Judicata: A Comparative Perspective*, in *Duke Journal of Comparative & International Law*, 2011, p. 353 ss.; BRANT, *L'autorité de la chose jugée en droit international public*, Paris, 2003; RIDI, *Precarious Finality? Reflections on Res Judicata and the Question of the Delimitation of the Continental Shelf Case*, in *Leiden Journal of International Law*, 2018, p. 383 ss.

<sup>6</sup>Come osservato dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza da ultimo citata, par. 116, «[t]wo purposes, one general, the other specific, underlie the principle of *res judicata*, internationally as nationally. First, the stability of legal relations requires that litigation come to an end. The Court's function [...] is to "decide", that is, to bring to an end, "such disputes as are submitted to it". Secondly, it is in the interest of each party that an issue which has already been adjudicated in favour of that party be not argued again. Article 60 of the Statute articulates this finality of judgments. Depriving a litigant of the benefit of a judgment it has already obtained must in general be seen as a breach of the principles governing the legal settlement of disputes».

<sup>7</sup>MORELLI, *La sentenza internazionale*, Padova, 1931, p. 212; ID., *La théorie générale du procès international*, in *Recueil des cours*, 1937, p. 318 ss.; MOSCONI, *Appello internazionale*, cit., p. 579-581; SACERDOTI, *Il doppio grado di giudizio nelle giurisdizioni internazionali*, cit., p. 155. Si veda anche VERZIJL, *Administration of International Justice on Appeal*, in *The Jurisprudence of the World Court*, vol. I, Leiden, 1965, p. 347, il quale chiarisce: «[o]rdinary legal remedies are [...] fundamentally alien to inter-State procedure, which undoubtedly responds to one of the most urgent demands of the international legal order, viz., that inter-State disputes must not be allowed to drag on any longer than is unavoidable». Sul punto, v. anche le osservazioni di RUNDSTEIN, *La Cour permanente de justice internationale comme instance de recours*, in *Recueil des cours*, 1933, p. 1 ss., secondo il quale «[u]ne décision – même contestable, même mauvaise – est préférable au maintien d'une situation d'incertitude, éminemment propre à envenimer les conflits et à créer une atmosphère – peu souhaitable – de récriminations réciproques et de tension dangereuse: c'est l'éternel dilemme de la relation entre l'idée de la paix et l'idée du droit» (p. 5 s.).

la formazione del giudicato nelle controversie interstatali, con la conseguente rinuncia all'idea di un doppio grado che inevitabilmente ne implicherebbe una posticipazione dilatando i tempi di composizione. A ciò si aggiunge, in secondo luogo, l'assenza di un sistema accentrato e istituzionalizzato di soluzione delle controversie internazionali che, non constando di alcuna organizzazione gerarchica preconstituita<sup>8</sup>, ha impedito, ed impedisce, un generale accoglimento del modello del doppio grado di giudizio, comportando quindi la preminenza dell'altro principio universalmente accolto negli ordinamenti nazionali, ossia quello, poc'anzi menzionato, della *res judicata*.

Il distacco dall'idea della non impugnabilità della sentenza internazionale, ravvisabile oggi in diversi sistemi vincolanti di soluzione delle controversie internazionali, costituisce dunque un fenomeno relativamente nuovo e, per certi versi, singolare, soprattutto se osservato dal punto di vista della richiamata pressante esigenza di definitività che tradizionalmente assiste la sentenza internazionale<sup>9</sup>.

Un ulteriore profilo di singolarità risiede nella circostanza per cui, dal punto di vista dell'evoluzione della funzione giurisdizionale internazionale, l'emersione dei meccanismi di seconda istanza, nonché, più in generale, dell'esigenza di un dibattito circa le loro strutture e funzioni, si colloca tanto nel contesto della cd.

---

<sup>8</sup> REISMAN, *Control Mechanisms in International Dispute Resolution*, in *United States-Mexico Law Journal*, 1994, p. 129 ss., spec. p. 130. Per riferimenti alla medesima idea espressa da autori più risalenti v. REISMAN, *Nullity and Revision*, cit., p. 20 ss., con riferimenti ad autori quali Grozio e Pufendorf. Più in generale, v. le osservazioni di SHANY, *The Competing Jurisdictions of International Courts and Tribunals*, Oxford, 2004, p. 84 ss. Celebre al riguardo è l'affermazione della Camera d'appello del Tribunale penale per la ex Jugoslavia nel caso *Tadic*, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, IT 94-I-AR-72, 2 ottobre 1995, par. 11: «[i]nternational law, because it lacks a centralized structure, does not provide for an integrated judicial system operating an orderly division of labour among a number of tribunals, where certain aspects or components of jurisdiction as a power could be centralized or vested in one of them but not the others. In international law, every tribunal is a self-contained system (unless otherwise provided)».

<sup>9</sup> Numerosi autori hanno messo in rilievo il carattere innovativo del doppio grado di giudizio nelle giurisdizioni internazionali. Si segnalano, tra gli altri, SACERDOTI, *Il doppio grado di giudizio*, cit., p. 151 ss.; ID., *Appeal and judicial review in international arbitration and adjudication: the case of the WTO appellate review*, in PETERSMANN (ed.) *International trade law and the GATT/WTO dispute settlement system*, 1997, p. 245 ss.; TREVES, *Le controversie internazionali: nuove tendenze, nuovi tribunali*, Milano, 1999, p. 37 ss.; MCRAE, *The Emerging Appellate Jurisdiction in International Law*, in CAMERON-CAMPBELL (eds.), *Dispute Resolution in the World Trade Organization*, London, 1998, p. 98 ss.; PETERSMANN, *How to Promote the International Rule of Law?*, cit., p. 33 ss.; GAL-OR, *The Concept of Appeal in International Dispute Settlement*, in *European Journal of International Law*, 2008, p. 43 ss.; DEL VECCHIO, *I tribunali internazionali tra globalizzazione e localismi*, Bari, 2009, p. 245 ss.; VENZKE, *Antinomies and Changes in International Dispute Settlement: An Exercise in Comparative Procedural Law*, in WOLFRUM-GÄTZSCHMANN (eds.), *International Dispute Settlement: Room for Innovations?*, Heidelberg, 2012, p. 235 ss. (spec. p. 264-267); BAETENS, *Judicial Review of International Adjudicatory Decisions: A Cross-Regime Comparison of Annulment and Appellate Mechanisms*, in *Journal of International Dispute Settlement*, 2017, p. 432-433.

“proliferazione” dei tribunali internazionali, quanto nel più recente fenomeno della “crisi” degli stessi. Alla proliferazione dei tribunali che, a partire dalla metà degli anni novanta, ha comportato, tra le altre cose, la “giurisdizionalizzazione” di sistemi di soluzione delle controversie<sup>10</sup>, ha fatto seguito, infatti, anche l’introduzione del modello del doppio grado in talune esperienze di contenzioso internazionale. La più recente crisi dei tribunali internazionali<sup>11</sup>, dall’altro lato, sta aprendo ampie prospettive di riforma di quei sistemi oggetto di contestazione, prospettive che si rivolgono in diversi casi all’introduzione o alla riforma di meccanismi di seconda istanza.

Su queste premesse, il presente lavoro si propone di esaminare le funzioni e le dinamiche di sviluppo del doppio grado di giudizio nel processo internazionale, muovendo dalla convinzione che esse forniscano una feconda, ancorché poco esplorata, chiave di lettura di talune tendenze caratterizzanti la funzione giurisdizionale nel diritto internazionale contemporaneo. L’analisi delle funzioni del doppio grado e del loro modo di interagire nei sistemi che adatteremo come casi di studio consentirà, in particolare, di fare luce sulle modalità attraverso cui si manifestano e vengono assolte nel processo internazionale quelle esigenze che impongono di sacrificare la precoce o immediata definitività delle sentenze. Una rilettura delle dinamiche di sviluppo del doppio grado alla luce delle sue ragioni “politiche” – vale a dire nell’ottica degli Stati che creano o aspirano a creare/modificare meccanismi di questo tipo – consentirà infine di svelare le ragioni del carattere “divisivo” del doppio grado di giudizio, cioè della sua idoneità ad ingenerare tensioni tra le funzioni ad esso tradizionalmente ascritte, nonché nei rapporti tra Stati e tribunali internazionali. Meccanismi ibridi, tentativi di rifor-

---

<sup>10</sup> La proliferazione dei tribunali internazionali ha costituito l’oggetto di una vasta letteratura, essendo tra l’altro il fenomeno considerato una variante “istituzionale” della cd. frammentazione normativa del diritto internazionale. Cfr. CRAWFORD, *Chance, Order, Change: The Course on International Law*, in *Recueil des Cours*, vol. 365, 2014, p. 211-212. V. anche IOVANE, *L’influence de la multiplication des juridictions internationales sur l’application du droit international*, in *Recueil des Cours*, vol. 383, 2017, p. 233 ss.; CONFORTI, *Il diritto internazionale che cresce: la moltiplicazione dei tribunali internazionali*, in *Studi in onore di Vincenzo Starace*, vol. I, Napoli, 2008, p. 143 ss.; TREVES, *Le Tribunal International du Droit de la Mer et la multiplication des juridictions internationales*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2000, p. 726 ss.; ID., *The Expansion of International Law. General Course on Public International Law (2015)*, *Recueil des Cours*, vol. 398, 2019, p. 304 ss. Cfr anche i contributi pubblicati in *New York University Journal of International Law and Policy, Symposium Issue: The Proliferation of International Tribunals: Piecing Together the Puzzle*, 1999, p. 679 ss.; CHARNEY, *Is International Law Threatened by Multiple International Tribunals?*, in *Recueil des Cours*, vol. 271, 1998, p. 101 ss.; PELLET, *Should We (Still) Worry about Fragmentation?*, in FOLLESDAL-ULFSTEIN (eds.), *The Judicialization of International Law. A Mixed Blessing?*, Oxford, 2018, p. 228 ss.

<sup>11</sup> Cfr. da ultimo MCLACHLAN, *The Assault on International Adjudication and the Limits of Withdrawal*, in *International & Comparative Law Quarterly*, 2019, p. 499 ss.; PAUWELYN-HAMILTON, *Exit from International Tribunals*, in *Journal of International Dispute Settlement*, 2018, p. 679 ss. V. anche i contributi raccolti in *International Journal of Law in Context. Special Issue: Resistance to International Courts*, 2018, p. 193 ss., e i contributi raccolti in FOLLESDAL-ULFSTEIN (eds.), cit.

ma (riusciti, non riusciti o in corso), crisi istituzionali ovvero, più in generale, i complessi processi di configurazione e riconfigurazione del modello in un dato sistema, costituiscono espressione diretta di queste tensioni.

Pur non mancando, ove opportuno, riferimenti a meccanismi di seconda istanza incardinati in altri sistemi, i casi di studio oggetto dell'indagine saranno l'arbitrato interstatale, l'arbitrato in materia di investimenti, il sistema di soluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e la Corte europea dei diritti umani.

## 2. Il modello del doppio grado di giudizio

L'analisi comparata del processo internazionale trova la sua ragion d'essere nell'esistenza di numerosi "processi" internazionali, vale a dire di molteplici e distinti meccanismi di soluzione obbligatoria delle controversie internazionali. Una analisi di questo tipo, avente ad oggetto specifici istituti incardinati in sistemi eterogenei, impone l'adozione di un modello, vale a dire di un paradigma di riferimento che consenta di comparare i diversi istituti e valutarne la rispondenza al modello stesso<sup>12</sup>. Nel nostro caso, il modello astratto di riferimento è denominato "doppio grado di giudizio" e consta di tre elementi strutturali: *a*) l'esistenza di una *decisione vincolante* resa da un organo arbitrale o giurisdizionale internazionale e suscettibile di risolvere definitivamente una controversia internazionale; *b*) l'esistenza di un *potere di impugnazione* di tale decisione riconosciuto alle parti in causa<sup>13</sup>; *c*) un organo arbitrale o giurisdizionale *diverso* dall'organo che ha adottato la decisione impugnata e competente a decidere in maniera vincolante sull'impugnazione.

Si tratta dei tre elementi basilari che alcuni autori ascrivono alla nozione di "appello" (*appeal*) facendo assurgere, in tal modo, quest'ultimo termine a "modello" nel senso sopra inteso<sup>14</sup>. Ciò induce ad interrogarci in via preliminare circa l'opportunità di impiegare una formula quale "doppio grado di giudizio" in una trattazione dedicata alla funzione giurisdizionale internazionale. Del resto, l'espressione "doppio grado di giudizio" (o di giurisdizione), nelle sue diverse

---

<sup>12</sup> Cfr. ad esempio DE VERGOTTINI, *Diritto costituzionale comparato*, Padova, 2014, p. 90 ss.

<sup>13</sup> Al potere di impugnazione non deve necessariamente corrispondere il *diritto assoluto* ad ottenere un giudizio di seconda istanza. In alcuni casi tale giudizio è subordinato a meccanismi di selezione delle impugnazioni. Si pensi al *leave to appeal* inglese o ad altre forme di filtro preventivo ai giudizi di impugnazione. Per una breve rassegna comparata sul tema, si veda SONELLI, *La doppia istanza di giudizio secondo l'undicesimo Protocollo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1995, p. 361-362. Come vedremo, è questo il caso del doppio grado nel procedimento dinanzi alla Corte europea dei diritti umani.

<sup>14</sup> Cfr. ad esempio DREWRY-BLOM-COOPER-BLAKE, *The Court of Appeal*, Oxford-Portland, 2007, p. 13.

varianti linguistiche, non risulta frequentemente impiegata dalla dottrina che si è occupata di diritto processuale internazionale. E ciò ben si comprende ove si consideri come una simile espressione risulti familiare al solo giurista continentale, essendo di fatto estranea tanto ai sistemi di *common law*, quanto ad altre famiglie giuridiche<sup>15</sup>. Se impiegata per indicare un istituto o un principio ad esso sotteso nel processo internazionale, tale espressione rischierebbe dunque di rivelarsi di difficile comprensione.

Senonché, simili rilievi non ci sembrano insuperabili se confrontati con l'esigenza qui avvertita di dotarci di un modello di riferimento che serva da parametro per un'indagine trasversale inclusiva di autonomi ed eterogenei sistemi vincolanti di soluzione delle controversie internazionali. Piuttosto, l'utilità di un modello denominato "doppio grado di giudizio" si coglie soprattutto in relazione alle problematiche terminologiche connesse all'uso, spesso improprio, di espressioni indicanti gli istituti attuativi del modello generale. Come è stato evidenziato, infatti, termini quali *appello*, *riesame* e *revisione*, così come le rispettive varianti linguistiche straniere, vengono sovente impiegati in maniera indiscriminata da parte della dottrina<sup>16</sup>. Il problema dell'"appropriatezza" terminologica riguarda soprattutto il termine *appello* che, sebbene consenta di descrivere genericamente alcuni tratti comuni a numerosi sistemi processuali, indica uno specifico mezzo di impugnazione la cui disciplina appare invero profondamente differenziata nei singoli ordinamenti, ancorché appartenenti alla medesima famiglia giuridica<sup>17</sup>. Pertanto, sembrerebbe per certi versi fuorviante denominare

---

<sup>15</sup> Occorre tuttavia rilevare che, da un lato, l'espressione "double degree of jurisdiction" risulta talora impiegata per esprimere un modello o un principio cui un determinato istituto presente in giurisdizioni internazionali sembrerebbe ispirarsi. Cfr. ad esempio CAFLISCH, *The Reform of the European Court of Human Rights: Protocol No. 14 and Beyond*, in *Human Rights Law Review*, 2006, p. 415. Come abbiamo visto, però, simile espressione è impiegata da autori non appartenenti alla tradizione giuridica continentale. Dall'altro lato, è il caso di aggiungere che "double degree of jurisdiction" non sembra del tutto sconosciuta alla tradizione di *common law*. Cfr. ad esempio SCHARF, *An Assessment of the Yugoslavia War Crimes Tribunal*, in *ILSA Journal of Int'l & Comparative Law*, 1996, p. 659: «[t]he purpose of the principle of the double degree of jurisdiction under which judges of the same rank do not review each other's decision is to avoid undermining the integrity of the appeals process as a result of the judges' hesitancy to reverse decisions to avoid the future reversal of their own decisions» (corsivo aggiunto). Almeno in quest'ultimo caso, dunque, tale espressione viene impiegata per indicare un aspetto particolare del principio del doppio grado, vale a dire la necessità che il riesame sia condotto da un giudice diverso e gerarchicamente superiore rispetto al giudice che ha reso la decisione impugnata.

<sup>16</sup> GEEROMS, *Comparative Law and Legal Translation*, cit., p. 201.

<sup>17</sup> DREWRY-BLOM-COOPER-BLAKE, *op. cit.*, p. 13, «while 'appeal' is a generic term, broadly meaningful to all lawyers in describing a feature common to a wide range of legal systems, it would be misleading to impute a precise meaning to the term, or to assume, on the grounds that the word (or its translated equivalent) has some international currency, that the concept of an appeal means the same thing in a wide range of systems. [...] Appeal covers a multitude of jurisprudential ideas. It means different things to different people, in different places at different times». Anche secondo REISMAN, *The Supervisory Jurisdiction of the International Court of Justice: International Arbitration and International Adjudication*, in *Recueil des cours*, vol. 258, 1996, p. 23 (nota

un modello di riferimento con un termine specifico il cui significato presenta una molteplicità di varianti, ferma restando l'identità del significante (o della letterale trasposizione dello stesso in lingua straniera).

La tematica è stata oggetto di vivace dibattito nella dottrina comparatistica, figurando gli ostacoli linguistici alla traduzione della terminologia giuridica<sup>18</sup> tra le questioni fondamentali del metodo comparativo<sup>19</sup>. Tali ostacoli possono consistere, da un lato, nella circostanza che il termine da tradurre in/da una lingua straniera esprima un concetto (una nozione, un istituto, ecc.) sconosciuto ad altri ordinamenti; dall'altro, difficoltà possono insorgere allorché un termine, pur trovando un identico corrispondente linguistico straniero e condividendo con quest'ultimo alcuni contenuti del significato, esprime di fatto un concetto del tutto o in parte differente rispetto all'equivalente termine straniero (come si è visto, questo è il caso del termine *appello*)<sup>20</sup>.

Quando le suddette difficoltà sono tali da rendere impossibile l'individuazione di un equivalente linguistico-giuridico, ovvero conducono ad una soluzione approssimativa, è possibile ricorrere alle tre tecniche sussidiarie e alternative alla traduzione giuridica *stricto sensu* così come elaborate dalla dottrina sopra richiamata. Queste ultime possono consistere nella rinuncia alla traduzione, ossia nella preservazione del termine originario; nella parafrasi del termine da tradurre, definita anche "equivalente descrittivo"; nella creazione, infine, di un neologismo<sup>21</sup>. Ora, con specifico riguardo ai termini di cui sopra (*appello*, *cassazione*, ecc.), l'approccio comparatistico sembrerebbe correttamente orientato verso la prima delle soluzioni alternative alla traduzione giuridica, cioè verso la drastica rinuncia alla stessa. Come è stato recentemente evidenziato, nonostante la tendenza dei diversi istituti a condividere una *ratio* comune, le profonde differenze radicate nelle origini storiche e nelle discipline dettate nei singoli ordinamenti suggeriscono di conservare il termine nella lin-

---

2), «[t]he content of the term "appeal" varies from jurisdiction to jurisdiction. But its essential characteristic is one of a rehearing with a view to securing a "correct" judgment».

<sup>18</sup> Sulla nozione di traduzione giuridica, cfr. COSTANTINESCO, *Il metodo comparativo*, ed. it. a cura di PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Torino, 2000, p. 126, secondo il quale la traduzione giuridica consiste nel «sovrapporre, attraverso l'intermediazione di due vocaboli concordanti che afferiscono a due diverse terminologie giuridiche, due nozioni eguali, equivalenti o corrispondenti, appartenenti a due diritti differenti». Attraverso la traduzione, si perviene, in sostanza, «a una traslazione giuridica effettuata da un diritto all'altro».

<sup>19</sup> Cfr., *ex multis*, COSTANTINESCO, *op. cit.*, p. 123 ss.; DE GROOT, *Problems of legal translations from the point of view of a Comparative Lawyer*, in GERVER-HONDIUS-STEENHOFF (a cura di), *Netherlands Reports to the Twelfth International Congress of Comparative Law*, The Hague, 1987, p. 1 ss.; DE GROOT, *Legal Translation*, in SMITS (a cura di), *Elgar Encyclopedia of Comparative Law*, Cheltenham, 2006, p. 423 ss. e la bibliografia ivi citata; GAMBARO-SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, Milano, 2008, p. 7-11.

<sup>20</sup> COSTANTINESCO, *op. cit.*, p. 126.

<sup>21</sup> Non essendo possibile in questa sede soffermarsi ulteriormente sulle problematiche relative alla traduzione giuridica nel diritto comparato, si rinvia, per un approfondimento, a DE GROOT, *Legal Translation*, cit., e alla relativa bibliografia.



gua d'origine, al fine di evitare di incorrere in sovrapposizioni indebite<sup>22</sup>.

Problematiche simili, come si vedrà, non sono estranee al diritto internazionale, sebbene in questo caso gli ostacoli alla traduzione giuridica rilevino in via collaterale. Basti pensare al termine *appello*, utilizzato in ambito convenzionale e giurisprudenziale con riferimento ad istituti del tutto dissimili tra loro in termini di *ratio* e procedura<sup>23</sup>.

Alla luce delle considerazioni appena svolte, sembra tuttavia più appropriato l'impiego di un'espressione quale "doppio grado di giudizio" al fine di identificare il modello in questione. Una simile espressione presenta, infatti, il vantaggio di non essere "viziata nel significato", ossia di non corrispondere a specifici istituti che, al contrario, sarebbe volta a ricomprendere<sup>24</sup>. Peraltro, il ricorso ad un modello così denominato permette di combinare le tre tecniche alternative alla traduzione giuridica appena menzionate. In primo luogo, attraverso di esso è possibile eludere i problemi linguistici rinunciando, in via generale, alla traduzione di termini tecnici specifici ovvero, in secondo luogo, posticipando tale pratica al momento dell'analisi del singolo istituto compreso nel modello. In terzo luogo, *doppio grado di giudizio* costituisce un efficace "equivalente descrittivo", essendo il prodotto di elaborazioni dottrinali e non trovando sanzione in alcun strumento normativo positivo.

Quanto detto non esclude che anche il modello denominato "doppio grado di giudizio" sia suscettibile di numerose letture o interpretazioni. Si tratta infatti di una locuzione flessibile e mutevole, adattabile cioè agli specifici obiettivi che si intende perseguire. A titolo esemplificativo, e limitandoci all'esperienza italiana, è noto come al modello o al principio del doppio grado di giudizio si sia fatto tradizionalmente ricorso per riferirsi al riesame nel merito di una controversia, vale a dire all'appello, istituto quest'ultimo ritenuto maggiormente idoneo ad inverare il modello astratto di doppio grado<sup>25</sup>. Ciononostante, il modello del

<sup>22</sup> GEEROMS, *Comparative Law and Legal Translation*, cit., *passim*.

<sup>23</sup> Cfr. invece le osservazioni di GAL-OR, *The Concept of Appeal*, cit., p. 65, la quale ritiene che «[t]he undesirable phenomenon of ambiguity flowing from the use of a new and separate terminology for each appeal-like variations and every generally similar context (e.g. annulment, setting aside, etc.), could be avoided by admitting to an overarching term, namely appeal».

<sup>24</sup> Cfr. però SCHARF, *An Assessment of the Yugoslavia War Crimes Tribunal*, cit., p. 659, il quale, come abbiamo visto, impiega questa espressione per denotare un particolare aspetto del modello di doppio grado. Si tratta comunque di un caso alquanto isolato.

<sup>25</sup> Questo dato si riflette nella fortunata definizione di doppio grado di RICCI, *Doppio grado di giurisdizione (principio del): I Diritto processuale civile*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. XII, 1989, p. 1, secondo il quale esso indica un «modello di disciplina giuridica» che «per ogni controversia suscettibile di esame sul merito consente due successive statuizioni del diritto dedotte nel processo, ad opera di due giudici diversi, la seconda delle quali destinata a prevalere». Tale definizione è riprodotta altresì in SPANGHER, *Il doppio grado di giurisdizione*, in DINACCI (a cura di), *Processo penale e Costituzione*, Milano, 2010, p. 494; CHINNICI, *Giudizio penale di seconda istanza e giusto processo*, Torino, 2009, p. 53; FATTIBENE, *Il doppio grado di giudizio*, cit., p. 31. Cfr. anche la definizione di SERGES, *Il principio del "doppio grado di giurisdizione" nel sistema costituzionale italiano*, Milano, 1993, p. 14, secondo cui «"doppio grado di giudizio" sta a significare che una

doppio grado di giudizio ha perso nel tempo una simile connotazione ristretta. E proprio grazie alla sua elasticità, ossia alla capacità del modello così denominato di ospitare molteplici espressioni storico-positive dello stesso, si è giunti infatti ad includervi anche strumenti volti al solo controllo di legittimità delle decisioni. Peraltro, è stato evidenziato come il controllo di legittimità, proprio alla luce delle costanti critiche mosse all'istituto dell'appello, costituisca oggi il principale contenuto del modello del doppio grado declinato in chiave "moderna"<sup>26</sup>.

È dunque questa malleabilità della nozione di "doppio grado di giudizio" che ci consente di impiegarla per denominare il *nostro* modello di riferimento. Come vedremo, inoltre, al nostro modello così definito e denominato sono riconducibili anche i meccanismi di annullamento delle decisioni arbitrali internazionali. Infatti, sebbene negli ordinamenti interni l'impugnazione per nullità dei lodi non venga generalmente ricondotta all'idea di doppio grado di giudizio<sup>27</sup>, tali meccanismi si ritrovano a condividere i tre elementi strutturali – decisione vincolante, potere di impugnazione, giudice dell'impugnazione – qualificanti il modello. Ciò soprattutto se si tiene conto che, ai nostri fini, il giudice dell'impugnazione deve essere sì diverso dal giudice che ha reso la decisione impugnata, ma non deve necessariamente essere incardinato nel medesimo apparato organizzativo. In altre parole, il nostro modello non impone la sussistenza di una formale relazione di gerarchia tra le due istanze giudicanti, per quanto nella maggior parte dei casi una simile relazione sia senz'altro ravvisabile<sup>28</sup>.

---

qualunque controversia sottoposta all'esame di un giudice può, successivamente, essere interamente valutata da un altro giudice la cui decisione è destinata a prevalere sulla prima». RICCI, *op. ult. cit.*, p. 2, riconduce la configurazione astratta del modello in esame ad una duplice componente. La componente positiva risulterebbe integrata dall'esistenza di un gravame "sostitutivo", volto cioè ad ottenere una seconda statuizione sul medesimo oggetto; "devolutivo", ossia mirante ad un completo riesame della controversia che consenta un'integrale rinnovazione del giudizio; esperibile, infine, in ragione della "semplice soccombenza". La componente negativa, invece, risiede nella prevalenza della seconda pronuncia e in una "specifica stabilità" della stessa, «sì da non poter essere a sua volta rimossa da un giudizio ulteriore svolto secondo lo stesso modulo del secondo» (così SERGES, *op. cit.*, p. 15). Per la dottrina straniera, cfr., tra gli altri, MARTIN, *Théorie générale du procès (Droit Processuel)*, Semur-en-Auxois, 1984, p. 132-135.

<sup>26</sup> MIGLIAZZA, *Il doppio grado di giurisdizione nel diritto delle Comunità europee*, Milano, 1993, p. 28-31. L'autrice mette in rilievo come l'affermazione del principio del doppio grado, inteso come riesame limitato alla legittimità, fosse già stata oggetto di auspicio da parte di autorevole dottrina che, decenni addietro, aveva mosso forti critiche all'istituto dell'appello. Il riferimento è al noto studio del MORTARA, *Appello civile*, in *Digesto italiano*, III, 2, Torino, 1890, p. 454-455. Cfr. anche le osservazioni di LEANZA, *Garanzie giurisdizionali dei cittadini europei e Tribunale di primo grado*, in *Comunicazioni e Studi*, XXI, 1997, p. 51 ss., spec. 73-74.

<sup>27</sup> Cfr. le osservazioni di BRIGUGLIO, *Il controllo giudiziale del lodo: male necessario, perno essenziale di ogni indagine comparatistica sull'arbitrato, e chiave di volta della collocazione dell'arbitrato nel sistema e nella concreta esperienza*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2016, p. 423 ss.

<sup>28</sup> Cfr. al riguardo la nozione di "appellate jurisdiction" fornita da REISMAN, *The Supervisory Jurisdiction*, cit., p. 24: «[w]e encounter "appellate" jurisdiction when a decision-maker is authorized to entertain claims that the decision of another "lower" decision-maker, whether or not with-

### 3. Le funzioni del doppio grado

Ai fini della ricostruzione di un modello di doppio grado di giudizio, occorre integrare i tre elementi strutturali cui si è fatto cenno con elementi di carattere funzionale. Come insegna la dottrina comparatistica, infatti, «non sempre [il modello astratto di riferimento] può farsi coincidere con la definizione di una formula organizzativa [...] o con la individuazione di una normativa formale di disciplina di tali strutture»<sup>29</sup>. È necessario individuare quelle che sono le funzioni essenziali di un determinato istituto che, pur nella sua unicità, corrisponda al dato strutturale del modello. Il cd. funzionalismo, nelle sue numerose varianti<sup>30</sup>, costituisce oggi l'orientamento dominante nella metodologia comparatistica<sup>31</sup>, essendo l'equivalenza funzionale tra istituti considerata il presupposto della loro stessa comparabilità<sup>32</sup>.

Nel nostro caso, interrogarsi in via preliminare circa le esigenze cui determinati istituti strutturalmente riconducibili al doppio grado sono chiamati a rispondere consente di comparare meccanismi apparentemente incomparabili se osservati nella prospettiva del sistema in cui sono collocati. Occorre al riguardo segnalare come nella letteratura in materia di processo internazionale sussista una rilevante lacuna quanto alla sistematizzazione dei mezzi di impugnazione delle sentenze internazionali. Infatti, mentre è pacifica la classificazione dei procedimenti di interpretazione, revisione e rettificazione delle decisioni tra le ipotesi di "riapertura" dei processi o di "ricorso" avverso sentenze internazionali<sup>33</sup>, si avverte una maggiore incertezza con riguardo ai casi, piuttosto diffusi, in cui l'impugnazione di una sentenza risulta orientata a fini diversi e si colloca in un contesto processuale differente rispetto alle ipotesi da ultimo richiamate<sup>34</sup>.

---

*in the same bureaucratic structure, was erroneous and to correct or remand it»* (corsivo aggiunto). Lo stesso autore critica l'approccio della Corte permanente di giustizia internazionale che aveva individuato l'elemento qualificante l'"appello" «not in terms of *what* was being done, but rather whether the appeal instance was hierarchically superior». Al contrario, secondo l'a., «[i]t might be more useful to examine what the other instance is actually doing rather than whether it is "placed above"» (*ibid.*, nota 2). Cfr. anche ID., *Nullity and Revision*, cit., 212 ss. In senso analogo, OELLERS-FRAHM, *International Courts and Tribunals, Appeals*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2018, para. 6.

<sup>29</sup> DE VERGOTTINI, *op. cit.*, p. 92.

<sup>30</sup> Cfr. MICHAELS, *The Functional Method of Comparative Law*, in REIMANN-ZIMMERMANN (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford, 2006, p. 340 ss.

<sup>31</sup> Per una disamina dell'approccio funzionale e degli approcci ad esso alternativi, v. SAMUEL, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*, Oxford and Portland, 2014, 65 ss.

<sup>32</sup> Come osserva MICHAELS, *op. cit.*, p. 342, «[i]nstitutions, both legal and non-legal, even doctrinally different ones, are comparable if they are functionally equivalent, if they fulfil similar functions in different legal systems».

<sup>33</sup> Cfr. AMERASINGHE, *Jurisdiction of International Tribunals*, The Hague, 2003, p. 425 ss., e SANTULLI, *Droit du contentieux international*, Paris, 2015, p. 398 ss.

<sup>34</sup> Così, ad esempio, secondo la classificazione proposta da REISMAN, *Nullity and Revision*, cit.,

Tale incertezza appare in larga parte ascrivibile proprio all'impossibilità di dedurre dalla prassi istituzionale e giurisprudenziale un diritto "comune" agli istituti riconducibili al modello del doppio grado di giudizio<sup>35</sup>. Da un lato, infatti, in quest'ambito non è concepibile il ricorso alla teoria dei poteri inerenti (teoria che ha ampiamente contribuito alla formazione di quel diritto "comune" del processo internazionale), essendo necessaria, quale preconditione strutturale, l'esistenza di un "potere" di impugnazione e di un organo di seconda istanza<sup>36</sup>. Dall'altro lato, le differenze in termini di origini, portata e prassi applicativa dei singoli istituti rendono estremamente arduo il tentativo di dedurre

---

p. 186, le forme di *reazione* ad una decisione arbitrale o giurisdizionale possono distinguersi in: a) *rectification of errors*; b) *interpretation*; c) *revision*; d) *appeal*; e) *review*. Nello stesso senso, anche SACERDOTI, *Il doppio grado*, cit., p. 159. AMERASINGHE, *Jurisdiction*, cit., p. 425-426, d'altro canto, individua i "metodi di riapertura dei casi" ("*methods of reopening a case*") nei procedimenti a) *on appeal*; b) *for review*; c) *based on fraud or corruption*; d) *for rectification*; e) *for interpretation*; f) *for annulment*. SANTULLI, *op. cit.*, 398-399, ascrive alle "voies des recours" i due tipi delle "actions en réformation" (che implicano l'adozione di una nuova decisione da parte dell'organo di seconda istanza) e delle "actions en nullité" (il cui esito, invece, consiste nella conferma o nell'annullamento della decisione impugnata). Ancora, ROSENNE, *Interpretation*, cit., *passim*, effettua una macro distinzione tra *interpretation*, da un lato, e *revision and (other) recourse*, dall'altro. L'Autore, nel primo caso, analizza separatamente la prassi della Corte permanente di giustizia internazionale, della Corte internazionale di giustizia e la prassi arbitrale in materia di interpretazione. Nel secondo caso, oltre alla prassi della Corte internazionale di giustizia in materia di revisione delle sentenze, l'autore prende in considerazione le ipotesi di *correction of a judgment*, di *reference to the ICJ*, di *appeals to the PCIJ*, di *special reference to the ICJ* (ai sensi dell'art. 87 del Regolamento della CIG) nonché di *recourse from Administrative Tribunals to the ICJ*. Vale infine la pena richiamare la classificazione proposta da PETERSMANN, *How to Promote the International Rule of Law?*, cit., p. 36, il quale si serve del criterio del "giudice" (di prima e seconda istanza). Al riguardo, egli individua quattro tipi di "ricorso": 1) *Recourse to the original international tribunal* (revisione, interpretazione *et similia*); 2) *Recourse to another reviewing international tribunal* (appello nell'OMC, impugnazione straordinaria nel NAFTA, rinvio alla Grande camera nella CEDU, procedura di annullamento nell'ICSID, processo comunitario e riesame nei tribunali amministrativi); 3) *Recourse from quasi-judicial decision of an international organization to an international court* (procedimento già previsto nell'art. 96 della Carta dell'Avana e contemplato altresì nello statuto dell'ILO e dell'ICAO); 4) *Recourse from national courts on questions of international law* (fase antecedente l'impugnazione dinanzi all'Extraordinary Challenge Committee del procedimento di cui al Capitolo XIX del NAFTA, rinvio pregiudiziale nel diritto UE).

<sup>35</sup> Sul "diritto comune" del processo internazionale, v. BROWN, *A Common Law of International Adjudication*, Oxford, 2007.

<sup>36</sup> Sulla teoria dei poteri inerenti, cfr. *ex multis* BROWN, *The Inherent Powers of International Courts and Tribunals*, in *British Yearbook of International Law*, 2005, p. 195 ss.; GAETA, *The Inherent Powers of International Courts and Tribunals*, in LAL CHAND VOHRAH *et al.* (eds.), *Man's Inhumanity to Man: Essays on International Law in Honour of Antonio Cassese*, The Hague, 2003, p. 353 ss.; BJORKLUND-BROSSEAU, *Sources of Inherent Powers*, in *European International Arbitration Review*, 2017, p. 1 ss.; PALOMBINO, *Il potere inerente di riesame dei tribunali internazionali: in margine al caso Celibici*, in *La Comunità Internazionale*, 2004, p. 707 ss. Di contro, negli ordinamenti interni, e in specie nei sistemi di *common law*, si è discusso circa l'esistenza tanto di un potere inerente ad ottenere un riesame di una decisione dinanzi ad un giudice superiore (quale espressione diretta del potere di azione), quanto di un potere inerente delle corti di decidere su tali impugnazioni. Cfr. HERZOG-KARLEN, *Attacks on Judicial Decisions*, cit., p. 8-9.

norme generali o principi comuni in materia. Come si è avuto modo di osservare, inoltre, i profili terminologici contribuiscono ad alimentare non poco tali difficoltà ove si consideri come le denominazioni di taluni istituti, che non di rado evocano istituti tipici degli ordinamenti processuali interni, spesso non corrispondano di fatto ai modelli nazionali. Sempre dal punto di vista terminologico, non è dato riscontrare un approccio uniforme quanto alla denominazione di istituti simili, ovvero si riscontrano identiche denominazioni in relazione a procedimenti del tutto distinti.

L'approccio funzionale permette di superare almeno in parte queste difficoltà. A questo riguardo, nel considerare le funzioni di quelle formule organizzative che riflettono i tre elementi strutturali del modello di doppio grado qui impiegato, è possibile ravvisare una convergenza rispetto a tre esigenze generali cui il doppio grado risulta appunto funzionale.

In primo luogo, vi è l'esigenza di controllare e salvaguardare l'*integrità* del procedimento arbitrale o giurisdizionale. A tale esigenza, il doppio grado di giudizio risponde con la *funzione di annullamento* della decisione impugnata. Se limitato a questa funzione, il meccanismo di doppia istanza risulta attivabile in casi eccezionali, vale a dire solo in quei casi in cui la sussistenza di vizi determinati rischia di compromettere l'integrità del procedimento. Come vedremo, infatti, la salvaguardia dell'*integrità* è l'unico margine lasciato aperto dalla *definitività* (*finality*), valore prevalente nei sistemi arbitrali, siano essi nazionali o internazionali, che si limitano appunto a prevedere unicamente meccanismi di impugnazione per nullità dei lodi<sup>37</sup>. Particolarmente esplicativo al riguardo risulta il brano contenuto in una decisione di un Comitato di annullamento nel caso *Soufraki v. UAE*. Sebbene si riferisca al contesto specifico dell'arbitrato amministrato dal Centro internazionale per la soluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID), questo passaggio esprime, a nostro avviso, l'essenza della funzione di annullamento e del valore (l'*integrity*, nelle sue tre diverse varianti dell'integrità del tribunale, della procedura e della decisione) che tale funzione è volta a salvaguardare.

Secondo il Comitato *ad hoc*, «the object and purpose of an ICSID annulment proceeding may be described as the control of the fundamental integrity of the ICSID arbitral process in all its facets. An *ad hoc* committee is empowered to verify (i) *the integrity of the tribunal* – its proper constitution [...] and the absence of corruption on the part of any member thereof [...]; (ii) *the integrity of the procedure* – which means firstly that the tribunal must respect the boundaries fixed by the ICSID Convention and the Parties' consent, and not manifestly exceed the powers granted to it as far as its jurisdiction, the applicable law and the questions raised are concerned [...], and secondly, that it should not commit a serious departure from a fundamental rule of procedure [...]; and (iii) *the in-*

---

<sup>37</sup> BRIGUGLIO, *op. cit.*, p. 428 ss.; SCHREUER *et al.*, *The ICSID Convention. A Commentary*, Cambridge, 2009, p. 903.

*tegrity of the award* – meaning that the reasoning presented in the award should be coherent and not contradictory, so as to be understandable by the Parties and must reasonably support the solution adopted by the tribunal [...]. Integrity of the dispute settlement mechanism, integrity of the process of dispute settlement and integrity of solution of the dispute are the basic interrelated goals projected in the ICSID annulment mechanism»<sup>38</sup>.

Rinviando al capitolo successivo un esame più dettagliato della funzione di annullamento del doppio grado nell'arbitrato internazionale e del rapporto tra i due valori della *integrity* e della *finality*, basti qui ribadire che una simile funzione risulta generalmente esperita da qualsiasi meccanismo di doppio grado. Quando il meccanismo risulta limitato alla sola funzione di annullamento, l'esito del giudizio di seconda istanza può consistere esclusivamente nell'annullamento o nella conferma del provvedimento impugnato, non anche nella sua modifica o sostituzione con una nuova decisione. Si tratta, in altri termini, della funzione più "elementare" del doppio grado, assorbita dalle altre due funzioni cui sono demandati quei meccanismi più evoluti che non si esauriscono in un giudizio rescindente, ma che contemplan altresì una fase rescissoria<sup>39</sup>. Secondo il modello di doppio grado che va delineandosi, quindi, un meccanismo che risponda ai tre elementi strutturali del modello deve *almeno* essere funzionale alla salvaguardia dell'integrità del procedimento mediante la funzione di annullamento<sup>40</sup>.

La seconda funzione del doppio grado che viene in rilievo ai fini della costruzione del nostro modello di riferimento è la *funzione di riesame*. In questo caso, l'istituto strutturalmente compatibile con il modello è volto a rispondere

<sup>38</sup> *Soufraki v. UAE Hussein Nuaman Soufraki v. United Arab Emirates*, ICSID Case No. ARB/02/7, Decision of the Ad Hoc Committee on the Application for Annulment, 5 giugno 2007, par. 23.

<sup>39</sup> Come osserva LEANDRO, *La validità della sentenza internazionale nelle controversie fra Stati*, Padova, 2012, p. 198, «[i]l riconoscimento, sul piano concettuale, di una funzione di annullamento alla istanza di secondo grado è ammissibile soltanto nel primo caso [giudizio rescindente] dato che il giudizio si ferma alla sola dichiarazione di nullità della sentenza impugnata. Nel secondo caso [giudizio rescissorio], un riconoscimento del genere sarebbe forzato, sempre sullo stesso piano, dato che la decisione di secondo grado non si esaurisce nella suddetta dichiarazione, ma definisce anche il merito della controversia oggetto della sentenza annullata». D'altro canto, come vedremo, nel trattare sia delle funzioni del doppio grado, che delle tensioni e delle interazioni tra le funzioni stesse nei sistemi oggetto d'esame, la funzione di annullamento verrà in rilievo quale funzione autonoma esclusivamente in relazione all'arbitrato (interstatale e in materia di investimenti), in cui i meccanismi di riconducibili al modello del doppio grado si esauriscono tradizionalmente in un giudizio rescindente.

<sup>40</sup> Cfr. LEANDRO, *op. ult. cit.*, p. 196-198, il quale mette in rilievo l'assorbimento della funzione di annullamento negli altri meccanismi riconducibili al doppio grado (in specie, l'appello). Sul punto anche SCHREUER, *The ICSID Convention*, cit., p. 901: «annulment is concerned only with the legitimacy of the process of decision. It is not concerned with the substantive correctness of the decision. Appeal is concerned with both». In generale, con riguardo all'ordinamento processuale italiano, cfr. CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona. Profili istituzionali di diritto processuale*, Milano, 1982, p. 201-202. Cfr. anche LUISO, *Invaldità della sentenza e mezzi di gravame*, in *Rivista di diritto processuale*, 2009, p. 15 ss.

prevalentemente all'interesse individuale della parte soccombente o insoddisfatta ad ottenere un riesame della decisione resa in prima istanza (inclusivo altresì del sindacato di validità della stessa), consentendo la correzione di eventuali errori del primo giudizio e contribuendo all'adozione di una decisione *giusta*<sup>41</sup>. È quindi il valore della *giustizia individuale* – espressione di quella *fairness* che dovrebbe informare qualsiasi procedura arbitrale o giurisdizionale<sup>42</sup> – ad essere salvaguardato in questo caso mediante la predisposizione di un meccanismo che consente di soddisfare, entro certi limiti, quell'esigenza “eterna”<sup>43</sup> di correggere l'errore umano. L'idea di gradualità della conoscenza, ossia di «apprensione per gradi della verità giudiziale»<sup>44</sup>, costituisce pertanto il fondamento della funzione individuale di riesame. È chiaro però come di fondamento razionale possa parlarsi soltanto ove si tenga ben presente che esso risiede, in ultima istanza, in un “orientamento empirico”<sup>45</sup>, cioè nella «convinzione che la giustizia e la verità si conquistano, nei limiti in cui ciò è possibile per le cose umane, tentando e ritentando, sottoponendo a verifica ciò che è stato fatto e facendo tesoro degli errori altrui anche a rischio di errare a propria volta»<sup>46</sup>. Ciò detto, nonostante i limiti appena menzionati circa la razionalità del fondamento di tale funzione, quest'ultima appare oggi universalmente riconosciuta, al punto che il diritto al doppio grado di giudizio in materia penale risulta annoverato tra i diritti umani fondamentali in numerosi strumenti internazionali<sup>47</sup>.

Se la dimensione “individuale” o soggettiva prevale nella seconda funzione del nostro modello di doppio grado di giudizio, essa viene messa in secondo piano nell'ambito della terza funzione del doppio grado, vale a dire la *funzione di nomofilachia* (letteralmente “custodia della legge”). Come è noto, tale funzione

---

<sup>41</sup> Sulla funzione di riesame si vedano le osservazioni di MARSHALL, *A Comparative Analysis of the Right to Appeal*, cit., p. 3. Cfr. anche NOBLES-SCHIFF, *The Right to Appeal and Workable Systems of Justice*, in *The Modern Law Review*, 2002, p. 676 ss., spec. p. 678-679.

<sup>42</sup> Cfr. *Prosecutor v. Aleksovski*, Case No. IT-95-14/1-A, Judgement, 24 marzo 2000, par. 104: «[t]he right of appeal is a component of the fair trial requirement [...]. The right to a fair trial is, of course, a requirement of customary international law». Sul concetto di *fairness*, v. i contributi in SAVARIAN *et al.* (eds.) *Procedural Fairness in International Courts and Tribunals*, London, 2015.

<sup>43</sup> Cfr. CAPONI, *L'appello nel sistema delle impugnazioni civili (note di comparazione anglo-tedesca)*, in *Rivista di diritto processuale*, 2009, p. 631.

<sup>44</sup> Così CHINNICI, *Verso il “giusto processo” d'appello: se non ora quando?*, in *Archivio penale*, 3/2012, p. 1.

<sup>45</sup> Cfr. REDENTI, *Diritto processuale civile*, Milano, 1957, vol. II, p. 388, e LIEBMAN, *Il giudizio d'appello e la Costituzione*, in *Rivista di diritto processuale*, 1980, p. 404. Più in generale, sul fondamento razionale dei mezzi di impugnazione, CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*<sup>3</sup>, Padova, 2012, p. 25-26.

<sup>46</sup> Così VERDE, *Profili del processo civile*, Vol. II, Napoli, 2008, p. 116. Sul punto, v. anche ALLORIO, *Sul doppio grado del processo civile*, in *Rivista di diritto civile*, 1982, p. 332, secondo il quale «il criterio che presiede a un istituto come l'appello è prima un criterio di logica del pensiero che di logica del processo».

<sup>47</sup> Cfr. *infra*, cap. II, par. 2.

– che rispecchia l’efficace denominazione della principale funzione di un tribunale quale la Corte di cassazione italiana<sup>48</sup> – risponde a quella esigenza “oggettiva”<sup>49</sup>, o extraprocessuale, di assicurare l’uniformità, la coerenza e la prevedibilità della giurisprudenza (e quindi, in senso lato, l’“unità” del diritto) attraverso il controllo sull’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione del diritto<sup>50</sup>. I valori sottesi a tale funzione sono dunque quelli della *legittimità*, qui intesa nel senso classico di “conformità alla legge” delle singole sentenze, e della *unità* del diritto, da perseguirsi mediante la funzione unificatrice e di indirizzo della giurisprudenza. È chiaro ad ogni modo che una simile dimensione “oggettiva” in cui si colloca la funzione nomofilattica non esclude del tutto la componente “soggettiva” pur sempre insita nella nozione di doppio grado e, come abbiamo visto, prevalente nel caso della funzione individuale di riesame. D’altro canto, è indicativo al riguardo il dato strutturale dell’esistenza di un *potere* di impugnazione, vale a dire la possibilità che una simile funzione venga innescata unilateralmente da una delle parti in causa. La dimensione “soggettiva” è in particolare ravvisabile nel controllo di *legittimità* che investe la singola decisione impugnata (ponendosi dunque a tutela del cd. *ius litigatoris*). La componente “oggettiva” assiste, invece, il controllo dell’*unità* del diritto che si pone a tutela dell’ordinamento nel suo complesso (cd. *ius constitutionis*)<sup>51</sup>. Tuttavia, il fatto che la dimensione “oggettiva” sia generalmente ritenuta prevalente nell’ambito della funzione nomofilattica si spiega poiché, storicamente, anche il controllo di legittimità delle singole sentenze era stato principalmente concepito a tutela dello *ius constitutionis*. Come è stato osservato, infatti, in origine «la possibilità riconosciuta al privato di ricorrere alla Corte è stata concepita solo *ad adiuvandum* rispetto alla tutela delle prerogative degli organi costituzionali»<sup>52</sup>. Da qui, dunque, la finalità prettamente *pubblicistica* della funzione di nomofilachia.

Le tre funzioni del doppio grado qui delineate tendono a combinarsi nei singoli meccanismi di seconda istanza. Abbiamo già visto come la funzione di annullamento sia generalmente assorbita nei meccanismi preposti in prevalenza

---

<sup>48</sup> Cfr. l’art. 65 della legge italiana sull’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) che attribuisce alla Corte di cassazione la funzione di assicurare «l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge», nonché «l’unità del diritto oggettivo nazionale».

<sup>49</sup> Esigenza in quanto tale distinta dalla garanzia “soggettiva” accordata dalla funzione individuale di riesame. Cfr. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2006, p. 505.

<sup>50</sup> Sulla nozione e l’evoluzione del concetto di nomofilachia, è imprescindibile un riferimento all’opera di CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, 1920, in *Opere giuridiche*, VI e VII, Napoli, 1976. Più di recente, LOMBARDO, *Il sindacato di legittimità della Corte di cassazione*, Torino, 2015, p. 73 ss.; CANZIO, *Nomofilachia e diritto giurisprudenziale*, in [penalecontemporaneo.it](http://penalecontemporaneo.it), 2017; RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, Torino, 2019.

<sup>51</sup> Cfr. RICCI, *La Suprema corte tra funzione nomofilattica e tutela dello ius litigatoris. Il problema alla luce del controllo della motivazione*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2009, p. 571 ss. V. anche i rilievi di TARUFFO, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, Bologna, 1991, p. 91-98.

<sup>52</sup> Si veda la ricostruzione di LOMBARDO, *op. cit.*, p. 76.



alla funzione individuale di riesame o a quella di nomofilachia. Lo stesso vale per queste ultime due funzioni. In sostanza, in ciascun meccanismo di seconda istanza si viene a determinare una interazione tra le funzioni del doppio grado che spesso si traduce in una tensione tra i diversi valori sottesi alle singole funzioni (integrità, giustizia individuale, legittimità/unità del diritto) e tra questi valori e altre esigenze proprie dell'ordinamento di riferimento. Ora, per quanto questo rilievo di carattere generale sia valido per tutti gli ordinamenti<sup>53</sup>, nell'ordinamento internazionale, esso acquista un carattere peculiare poiché ciascun valore in gioco deve rapportarsi con talune singolarità del processo internazionale, tra le quali risalta proprio il particolare peso attribuito alla *finality*, nonché altri fattori di carattere generale che emergeranno nel corso dell'indagine, quali i rapporti tra arbitrato e giurisdizione, le problematiche connesse all'accesso individuale alla giustizia internazionale e la circostanza che, di regola, i soggetti creatori delle corti (gli Stati) ne sono al contempo gli stessi diretti fruitori. Ciò spiega la ragione per cui, nel presente lavoro, proveremo innanzitutto ad "astrarre" le singole funzioni dai meccanismi di seconda istanza oggetto dell'indagine e ad analizzarle individualmente, per poi valutare le interazioni tra queste funzioni nei sistemi di riferimento, nonché il modo in cui si manifestano le menzionate tensioni.

#### 4. Doppio grado di giudizio e processo internazionale. La presenza dei tre elementi strutturali del modello nell'ordinamento internazionale. Una prima delimitazione dell'ambito della ricerca

Una volta delineati in termini generali il modello di riferimento e le funzioni del doppio grado, possiamo finalmente rivolgere l'attenzione all'ordinamento internazionale e interrogarci innanzitutto sulla presenza, in questo ordinamento, dei tre elementi strutturali del nostro modello.

Occorre innanzitutto rilevare che non sempre è dato scorgere la sussistenza cumulativa dei tre elementi. Vi sono infatti casi in cui al dato funzionale del modello non corrispondono tutti gli elementi strutturali dello stesso, nonché ipotesi in cui sussistono solo alcuni elementi strutturali del modello, ma non si

---

<sup>53</sup> Cfr. HERZOG-KARLEN, *Attacks on Judicial Decisions*, cit., p. 5, i quali osservano che «[t]he functions served by providing methods of attack on judicial decisions—namely justice to individual litigants and the harmonious development of the law – receive differing emphasis at different levels. When a judicial decision is reopened in the very court that rendered it or when a review in a higher court takes the form of a complete trial *de novo*, justice to the individual litigants is normally the only consideration. Little or no effort is made to clarify the law or direct its growth. At the highest judicial level, where review is almost always limited to issues of law, the orderly and consistent development of the law becomes the dominant concern. [...] Aside from the two extremes mentioned, a balance is normally struck between emphasis on justice in the individual case and emphasis on the development of the law».

ravvisa alcuna funzione tipica dello stesso. Inoltre, è il caso di ribadire che, per quanto dotati di un nucleo comune, gli stessi elementi strutturali del modello non sempre presentano le medesime caratteristiche, ma tendono a differenziarsi a seconda del sistema di riferimento. In questo paragrafo, procederemo dunque ad una prima delimitazione dell'ambito della ricerca, per poi individuare, nel paragrafo che segue, i meccanismi riconducibili al nostro modello di doppio grado di giudizio attualmente ravvisabili in alcuni sistemi internazionali di soluzione delle controversie.

Quanto al primo degli elementi strutturali del modello, vale a dire l'esistenza di una decisione vincolante di soluzione di una controversia, non v'è dubbio che un simile dato sia ravvisabile nell'ordinamento internazionale. Come abbiamo rilevato, i procedimenti di soluzione vincolante delle controversie internazionali sono oggi molteplici, così come molteplici sono le istituzioni, quali corti e tribunali internazionali, nell'ambito delle quali tali procedimenti vengono esperiti.

Il fatto che il primo elemento strutturale del modello di doppio grado imponga la presenza di un provvedimento di accertamento vincolante del diritto internazionale, vale a dire di una decisione arbitrale o giurisdizionale internazionale, consente di escludere dal modello quei casi in cui un doppio grado di giudizio facente capo ad una giurisdizione internazionale ha ad oggetto decisioni rese da organi giurisdizionali nazionali. Si tratta di ipotesi piuttosto limitate e attinenti a regimi del tutto particolari. Storicamente, ad un caso di doppio grado del tipo indicato appariva riconducibile la competenza della Corte internazionale delle prede la cui istituzione, di fatto mai avvenuta, fu prevista dalla XII Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907. La Convenzione prevedeva, in particolare, una forma di appello avverso le decisioni delle corti nazionali in materia di prede di guerra dinanzi alla Corte internazionale delle prede<sup>54</sup>. Una ipotesi omologa di doppio grado risulta oggi contemplata nell'Accordo istitutivo della Corte di giustizia caraibica e ha ad oggetto sentenze rese in diversi settori dalle Corti d'appello delle parti contraenti<sup>55</sup>. Alla medesima categoria è possibile

---

<sup>54</sup> Cfr. l'art. 3 della Convenzione: «[t]he judgments of national prize courts may be brought before the International Prize Court [...] The appeal against the judgment of the national court can be based on the ground that the judgment was wrong either in fact or in law». Per ulteriori riferimenti, cfr. RONZITTI, *International Prize Court (IPC)*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2006; SCOTT, *The International Court of Prize*, in *American Journal of International Law*, 1911, p. 302 ss.; CAVAGLIERI, *La natura giuridica della Corte internazionale delle prede*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1913, 121 ss.

<sup>55</sup> Cfr. l'art. XXV dell'Accordo, rubricato «Appellate jurisdiction of the Court». In argomento, BERRY, *Regional Integration in the Caribbean: CARICOM and the Caribbean Court of Justice*, in *European Yearbook of International Economic Law* 2018, Cham, 2019, p. 355 ss.; CASERTA-MADSEN, *The Caribbean Court of Justice. A Regional Integration and Postcolonial Court*, in ALTER-HELPER-MADSEN (eds.), *International Court Authority*, Oxford, 2018, p. 149 ss.; CHERUBINI, *La Corte caraibica di giustizia*, in PENNETTA (a cura di), *L'evoluzione di sistemi giurisdizionali regionali ed influenze comunitarie*, Bari, 2010, p. 71 ss.; POLLARD, *The Caribbean Court of Justice. Closing the Circle of Independence*, Kingston, 2004, p. 62 ss.

ascrivere altresì il meccanismo previsto dal Trattato di Port Louis del 17 ottobre 1993 istitutivo dell'*Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des Affaires* (OHADA), la cui Corte Comune di Giustizia e di Arbitrato è chiamata ad esercitare, tra l'altro, finanche una funzione di "cassazione" rispetto a sentenze rese nell'ambito delle giurisdizioni degli Stati parte che attengano all'interpretazione e all'applicazione del diritto uniforme promosso dall'Organizzazione<sup>56</sup>.

Oltre a dover essere internazionali, i provvedimenti impugnati devono altresì essere giurisdizionali, arbitrari, ovvero, più in generale, diretti a risolvere una controversia. Non risponde dunque a questo requisito strutturale del modello quella particolare ipotesi di riesame relativa alla prima fase del procedimento in materia di controversie sulle misure antidumping e compensative di cui al cap. XIX del *North American Free Trade Agreement* (NAFTA)<sup>57</sup>. Trattasi infatti dell'impugnazione di una decisione che impone l'applicazione di dazi *antidumping* o misure compensative e nella rimessione di tale decisione allo scrutinio di legittimità di un *panel* binazionale di volta in volta istituito secondo la procedura dell'Accordo<sup>58</sup>. Oltre ad essere emessa dalle autorità di uno Stato membro, tale decisione non ha natura arbitrale o giurisdizionale, bensì amministrativa. Lo stesso può dirsi con riguardo a quelle ipotesi in cui risulti istituzionalizzata una forma di impugnazione dinanzi ad una giurisdizione internazionale di atti non diretti a risolvere una controversia e adottati da organi non giurisdizionali di organizzazioni internazionali. Oltre ai casi ben noti in cui i rimedi giudiziari contro gli atti di un'organizzazione sono apprestati dal diritto dell'organizzazione stessa e rimessi all'organo giurisdizionale dell'organizzazione (si pensi, ad esem-

---

<sup>56</sup> Cfr. *amplius* ODDENINO, *La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage della Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA): peculiarità e influenze alla luce dell'integrazione giuridica europea*, in PENNETTA (a cura di), *op. cit.*, p. 3 ss.

<sup>57</sup> Come subito si dirà, rientra invece nel nostro modello di doppio grado l'impugnazione delle decisioni dei *panels* binazionali dinanzi alla *Extraordinary Challenge Committee*. Per una disamina di tutti i meccanismi previsti dal NAFTA – e riprodotti nel nuovo *United States-Mexico-Canada Agreement* (USMCA), accordo destinato a sostituire il NAFTA e attualmente in attesa di ratifica – cfr., *inter alia*, HUNTINGONT, *Settling Disputes Under the North American Free Trade Agreement*, in *Harvard International Law Journal*, 1993, p. 407 ss.; HUFBAUER-SCHOTT, *NAFTA Revisited. Achievements and Challenges*, Washington, 2005, p. 199 ss.; ZOPPO, *La soluzione delle controversie commerciali tra Stati tra multilateralismo e regionalismo*, Napoli, 2013, p. 95 ss. In generale, cfr. DE MESTRAL, *The North American Free Trade Agreement: A Comparative Analysis*, in *Recueil des Cours*, 1998, vol. 275, p. 219 ss.

<sup>58</sup> Sul procedimento in esame, cfr. *ex multis*, MOYER, *Chapter 19 of the NAFTA: Binational Panels as the Trade Courts of Last Resort*, in *The International Lawyer*, 1993, p. 707 ss.; GORDON, *Dispute Resolution under the North American Free Trade Agreement: A Framework to Avoid National Courts*, in NORTON-ANDENAS-FOOTER (eds.), *The Changing World of International Law in the Twenty-First Century: A Tribute to the Late Kenneth R. Simmonds*, The Hague, 1998, p. 179 ss.; PAN, *Assessing the NAFTA Chapter 19 Binational Panel System: An Experiment in International Adjudication*, in *Harvard International Law Journal*, 1999, p. 379 ss.; ADAMS, *Back to Basics: The Predestined Failure of NAFTA Chapter 19 and its Lessons for the Design of International Trade Regimes*, in *Emory International Law Review*, 2008, p. 205 ss.

pio, al ricorso per annullamento di cui all'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), in altri casi il giudice dell'impugnazione potrebbe collocarsi all'esterno del sistema in cui viene resa la decisione impugnata<sup>59</sup>. Un esempio è fornito dall'art. 96 della Carta dell'Avana istitutiva dell'*International Trade Organization* (ITO) – mai entrata in vigore – che prevedeva la possibilità di sottoporre al riesame della Corte internazionale di giustizia una decisione adottata dalla Conferenza. La Corte sarebbe stata adita mediante richiesta di parere consultivo “vincolante” da parte dell'Organizzazione su iniziativa di qualsiasi Stato membro i cui interessi fossero stati pregiudicati dalla decisione. Si tratta ad ogni modo di meccanismi di impugnazione non rilevanti ai nostri fini, essendo piuttosto riconducibili al diverso problema dei rimedi contro gli atti di organizzazioni internazionali<sup>60</sup>. Di contro, pur non trattandosi di arbitrato o giurisdizione internazionale in senso stretto, risponde al dato strutturale del modello il caso delle impugnazioni dinanzi alla Corte internazionale di giustizia di decisioni rese in sede contenziosa da organi quasi-giurisdizionali di organizzazioni internazionali. L'unico esempio al riguardo è fornito dall'art. 84 della Convenzione di Chicago istitutiva dell'*International Civil Aviation Organization* (ICAO), ai sensi del quale una decisione del Consiglio – organo politico deputato tra l'altro alla soluzione delle controversie tra gli Stati membri dell'organizzazione – può essere unilateralmente impugnata dinanzi alla Corte<sup>61</sup>.

---

<sup>59</sup> Cfr. al riguardo la risoluzione dell'Institut droit international, *Recours judiciaire à instituer contre les décisions d'organes internationaux*, in *Annuaire de l'Institut de droit international*, 1957, p. 274 ss. Si veda, in particolare, l'art. III della risoluzione citata, in cui l'Institut: «1. Souhaite, à tout le moins, que, pour toute décision particulière d'un organe ou d'une organisation internationale qui met en cause des droits ou des intérêts privés, soit prévue une procédure appropriée pour le règlement, par voie judiciaire ou arbitrale, des différends juridiques qui pourraient naître à l'occasion de cette décision. 2. Estime que, sous réserve des cas où serait prévu un régime juridictionnel spécial, il est désirable que la Cour internationale de Justice puisse être appelée à se prononcer sur les griefs tirés de l'incompétence ou d'irrégularités graves de procédure des organes judiciaires ou arbitraux chargés du règlement des différends visés au paragraphe précédent».

<sup>60</sup> Cfr. SACERDOTI, *Il doppio grado di giudizio*, cit., p. 164-165. In argomento, tra gli altri, WELLEN, *Remedies Against International Organizations*, Cambridge, 2002.

<sup>61</sup> L'art. 84 recita: «If any disagreement between two or more contracting States relating to the interpretation or application of this Convention and its Annexes cannot be settled by negotiation, it shall, on the application of any State concerned in the disagreement, be decided by the Council. No member of the Council shall vote in the consideration by the Council of any dispute to which it is a Party. Any contracting State may, subject to Article 85, appeal from the decision of the Council to an ad hoc arbitral tribunal agreed upon with the other parties to the dispute or to the Permanent Court of International Justice. Any such appeal shall be notified to the Council within sixty days of receipt of notification of the decision of the Council». Cfr. anche l'art. II, par. 2, del *Transit Agreement* del 1944 che, ai fini della soluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo, rinvia alle norme della Convenzione. La prassi, come è noto, si riduce al caso dell'*Appello relativo alla competenza dell'ICAO (India c. Pakistan)*, sentenza del 18 agosto 1972, in *ICJ Reports*, 1972, p. 46 ss., e ai due recenti ricorsi presentati da Bahrein, Egitto ed Emirati Arabi Uniti contro il Qatar e ancora pendenti. Sul punto, torneremo *infra*, cap. I, par. 5, e cap. II, par. 5.

Il primo dato strutturale del modello impone inoltre che la decisione vincolante oggetto di impugnazione sia suscettibile di risolvere definitivamente una controversia. Così, è da escludere che la particolare disciplina di cui all'art. 290, par. 5, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare sia suscettibile di integrare un doppio grado di giudizio. Tale disposizione, infatti, pur prevedendo che un provvedimento cautelare adottato dal Tribunale internazionale del diritto del mare in pendenza della costituzione di un apposito tribunale arbitrale possa essere in seguito modificato o revocato da quest'ultimo una volta reso operativo<sup>62</sup>, ha ad oggetto le sole ordinanze indicanti misure cautelari. Queste ultime, per quanto vincolanti, sono sempre provvisorie e modificabili poiché sorrette da una cognizione incidentale e sommaria<sup>63</sup>.

Venendo al secondo elemento strutturale del nostro modello di doppio grado, l'esistenza di un potere *unilaterale* di impugnazione di una decisione di accertamento vincolante del diritto è altresì ravvisabile nell'ambito dei procedimenti di soluzione delle controversie internazionali. Deve trattarsi, evidentemente, di un potere di impugnazione astrattamente riconosciuto ad entrambe le parti in causa. Anche in questo caso, occorre tuttavia segnalare alcune ipotesi in cui, pur ravvisandosi una funzione del doppio grado, non sussiste l'elemento strutturale del potere unilaterale di impugnazione, qui inteso come potere di dare impulso alla riapertura di un caso già deciso.

Sono in primo luogo escluse dal modello quelle ipotesi in cui la riapertura di un caso sia possibile esclusivamente con il consenso specifico di entrambe le parti in causa. Ci riferiamo in particolare al caso dell'arbitrato interstatale *ad hoc* che, in via di principio, risulta estraneo al modello del doppio grado. In tal caso, infatti, essendo di regola il tribunale arbitrale *functus officio* una volta reso il lodo, una contestazione del provvedimento (limitata a questioni di validità dello

---

<sup>62</sup> Il par. 5 dell'art. 290 dispone quanto segue: «Pending the constitution of an arbitral tribunal to which a dispute is being submitted under this section, any court or tribunal agreed upon by the parties or, failing such agreement within two weeks from the date of the request for provisional measures, the International Tribunal for the Law of the Sea or, with respect to activities in the Area, the Seabed Disputes Chamber, may prescribe, modify or revoke provisional measures in accordance with this article if it considers that *prima facie* the tribunal which is to be constituted would have jurisdiction and that the urgency of the situation so requires. Once constituted, the tribunal to which the dispute has been submitted may modify, revoke or affirm those provisional measures». In argomento, tra gli altri, TREVES, *Provisional Measures granted by an international Tribunal pending the constitution of an arbitral tribunal*, in *Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio Ruiz*, Napoli, 2004, vol. II, p. 1243 ss.

<sup>63</sup> Cfr. OELLERS-FRAHM, *International Courts and Tribunals, Appeals*, cit., par. 31-33. L'art. 290, par. 5, ha trovato applicazione nei casi *Southern Bluefin Tuna* (Nuova Zelanda c. Giappone e Australia c. Giappone). L'ordinanza del Tribunale sulle misure cautelari del 27 agosto 1999 fu infatti revocata dal tribunale arbitrale costituito dalle parti, il quale rilevò l'inapplicabilità delle norme della Convenzione sul diritto del mare e quindi si dichiarò incompetente nel merito. Cfr. *Southern Bluefin Tuna Case, Australia and New Zealand v. Japan, Award on Jurisdiction and Admissibility*, decisione del 4 agosto 2000, in *Reports of International Arbitral Awards*, vol. XXIII, p. 1 ss. e, in particolare, p. 46, par. 66.

stesso) determina l'insorgere di una *nuova* controversia, eventualmente risolvibile in via arbitrale o giurisdizionale unicamente in forza del consenso specifico di entrambe le parti<sup>64</sup>. Le parti in lite possono ovviamente accordarsi nell'attribuire una simile competenza allo stesso tribunale che ha reso il provvedimento oggetto di contestazione ovvero ad un tribunale diverso appositamente costituito, prestando il consenso in via preventiva oppure successivamente all'adozione della sentenza, mediante un nuovo compromesso<sup>65</sup>.

Sono altresì da escludere dal modello di doppio grado quei casi in cui un potere unilaterale di impugnazione risulta riconosciuto esclusivamente ad una delle parti in causa. È questo il caso della impugnativa di annullamento dinanzi alla Corte internazionale di giustizia già prevista dall'art. 11 dello Statuto del Tribunale amministrativo delle Nazioni Unite e dall'art. XII dello Statuto del Tribunale amministrativo dell'Organizzazione internazionale del lavoro<sup>66</sup>. In questi casi, la controversia originaria, attinente al rapporto di lavoro tra l'organizzazione e i rispettivi funzionari, implicava il coinvolgimento individuale diretto nel contenzioso dinanzi alle giurisdizioni amministrative e solo indiretto dinanzi alla Corte. La competenza consultiva vincolante di "seconda istanza" di quest'ultima poteva essere infatti attivata unilateralmente solo da una parte del giudizio di prima istanza (l'organizzazione) e non anche dal funzionario-individuo parte di quel giudizio<sup>67</sup>. Nonostante si trattasse di un meccanismo di seconda istanza con funzione di annullamento di una sentenza resa da un tribunale internazionale da parte di una giurisdizione permanente, il procedimento in questione non

---

<sup>64</sup> Cfr. SERENI, *Diritto internazionale*, cit., p. 1733-1734. Si veda anche IACCARINO, *Della c.d. competenza sulla competenza dei tribunali internazionali*, Napoli, 1962, p. 120-121.

<sup>65</sup> Quest'ultima ipotesi si è verificata nel noto caso *Orinoco Steamship Company* (Stati Uniti c. Venezuela), in cui le parti conclusero un nuovo compromesso al fine di rimettere ad un tribunale arbitrale istituito presso la Corte permanente di arbitrato la decisione circa la validità di un lodo reso in precedenza e contestato dagli Stati Uniti. I termini del nuovo compromesso, concluso dalle parti il 13 febbraio 1909, sono riprodotti nel lodo reso dal tribunale arbitrale il 25 ottobre 1910, in *Reports of International Arbitral Awards*, vol. XI, p. 231 ss. Cfr. SCELLE, *Une instance en révision devant la Cour de La Haye: L'affaire de la Orinoco Steamship Company*, in *Revue générale de droit international public*, 1911, p. 164 ss.

<sup>66</sup> Entrambi i meccanismi sono stati abrogati rispettivamente nel 1995 e nel 2016. Su di essi torneremo *infra*, cap. I, par. 5, e cap. II, par. 3 e 4.

<sup>67</sup> Sul tema si è sviluppata, soprattutto in passato, una letteratura piuttosto ampia. Si vedano, tra gli altri, MIGLIAZZA (A.), *I rapporti fra il tribunale amministrativo dell'organizzazione internazionale del lavoro e la Corte internazionale di giustizia*, in *Comunicazioni e Studi*, vol. VII, 1955, p. 256 ss.; CARBONE, *Sui procedimenti di annullamento delle sentenze di taluni tribunali amministrativi internazionali*, in *Comunicazioni e Studi*, vol. XII, 1966, p. 506 ss.; BENVENUTI, *L'accertamento del diritto mediante i pareri consultivi della Corte internazionale di giustizia*, Milano, 1984, p. 265 ss.; GOMULA, *The International Court of Justice and Administrative Tribunals of International Organizations*, in *Michigan Journal of International Law*, 1991-1992, p. 83 ss.; RUZIÉ, *Le double degré de juridiction dans le contentieux de la fonction publique internationale*, in *Mélanges offerts à Hubert Thierry. L'évolution du droit international*, Paris, 1998, p. 369 ss.; KAIKOBAD, *The International Court of Justice and Judicial Review. A Study of the Court Powers with Respect to Judgments of the ILO and UN Administrative Tribunals*, The Hague, 2000.

può essere strettamente inteso come espressione del modello di doppio grado di giudizio proprio per l'assenza di parità nell'accesso al meccanismo di impugnazione.

L'iniqua ripartizione del potere di impugnazione incide infine sulla composizione soggettiva del giudizio di seconda istanza, venendo meno l'identità delle parti nei due giudizi. Così, occorre escludere dal modello in esame anche quella ipotesi di "appello" alla Corte permanente di giustizia internazionale disciplinata dall'art. X del secondo accordo di Parigi del 28 aprile 1930 e concernente gli obblighi risultanti dal trattato di pace del Trianon. Tale disposizione attribuiva espressamente un diritto di appello avverso le sentenze dei tribunali arbitrali misti istituiti tra l'Ungheria da un lato, e la Cecoslovacchia, la Jugoslavia e la Romania, dall'altro<sup>68</sup>. Dei tre casi portati dinanzi alla Corte<sup>69</sup>, rileva in particolare il secondo, relativo all'*Università di Peter Pázmány*, in cui, sebbene non si fosse intrattenuta sugli aspetti concernenti la natura della competenza d'"appello" conferitale dallo *special agreement* di cui al citato art. X, la Corte provvede a chiarire le peculiarità di un simile ricorso ponendo l'accento su un aspetto che non consente di ricondurre tale competenza al modello del doppio grado. Pur ritenendo pienamente integrata la propria competenza in virtù dell'accordo tra le parti, essa mise in rilievo in fatto che la sentenza "impugnata" fosse stata resa in un giudizio nell'ambito del quale le parti erano diverse<sup>70</sup>. Infatti, dinanzi ai tribunali arbitrali misti erano i singoli, individui o persone giuridiche, a convenire in giudizio gli Stati, mentre di fronte alla Corte i soli Stati figuravano, naturalmente, come parti del processo avente ad oggetto la contestazione della sentenza. Di conseguenza, benché la cognizione della Corte, ai sensi dell'art. X,

---

<sup>68</sup>L'art. X era così formulato: «1. Czechoslovakia, Jugoslavia and Roumania, of the one part, and Hungary, of the other part, agree to recognise, without any special agreement, a right of appeal to the Permanent Court of International Justice from all judgments on questions of jurisdiction or merits which may be given henceforth by the Mixed Arbitral Tribunals in all proceedings other than those referred to in Article I of the present Agreement. 2. The right of appeal may be exercised by written application by either of the two Governments between which the Mixed Arbitral Tribunal is constituted, within three months from the notification to its Agent of the judgment of the said Tribunal».

<sup>69</sup>Cfr. ordinanza del 12 maggio 1933 resa nel caso degli *Appelli contro talune sentenze del Tribunale arbitrale misto istituito da Ungheria e Cecoslovacchia (Cecoslovacchia c. Ungheria)*, in *PCIJ Publications*, Series A/B, No. 56, p. 160 ss. (questo caso fu cancellato dal ruolo in seguito al ritiro dell'appello); sentenza del 15 dicembre 1933 resa nel caso dell'*Appello contro una sentenza Tribunale arbitrale misto istituito da Ungheria e Cecoslovacchia (Università di Peter Pázmány c. Cecoslovacchia)*, (*Cecoslovacchia c. Ungheria*), in *PCIJ Publications*, Series A/B, No. 61, p. 207 ss.; sentenza del 16 dicembre 1936 resa nell'affare *Pajzs, Csáky, Esterházy (Ungheria c. Jugoslavia)*, in *PCIJ Publications*, Series A/B, No. 68, p. 30 ss.

<sup>70</sup>Come rilevò la Corte, «[t]he fact that a judgment was given in a litigation to which one of the Parties is a private individual does not prevent this judgment from forming the subject of a dispute between two States capable of being submitted to the Court, in virtue of a special or general agreement between them. [...] Thus there is a distinct point at issue between two States». Cfr. Series A/B, No. 61, p. 221. Cfr. HUDSON, *The Twelfth Year of the Permanent Court of International Justice*, in *American Journal of International Law*, 1934, p. 10 ss.

comprendesse anche le questioni di merito, la diversità di parti avrebbe impedito di ricondurre tale competenza ad un “appello” in senso stretto<sup>71</sup>.

Il terzo dato strutturale del nostro modello di doppio grado è costituito dalla presenza di un organo di seconda istanza competente a conoscere dell’impugnazione e *diverso* dall’organo di prima istanza che ha emesso la sentenza impugnata. Anche in questo caso, l’elemento qualificante della *diversità* dei due organi consente di escludere dal novero delle ipotesi di doppio grado nel processo internazionale le tre istanze complementari dell’interpretazione, della rettificazione degli errori e della revisione della sentenza, nonché i singolari casi di “riconsiderazione” delle decisioni interlocutorie da parte degli stessi tribunali che le hanno rese prima di una pronuncia in via definitiva, rispetto ai quali la giurisprudenza rilevante ricorre per via analogica alle regole in materia di revisione. In questi casi, infatti, l’istanza viene attivata dinanzi allo stesso tribunale che ha reso la decisione da interpretare, rettificare o da sottoporre a revisione<sup>72</sup>. Trattasi, dunque, di mezzi che «non costituiscono impugnative, ma mirano piuttosto a completare la sentenza grazie ad un supplemento di procedimento per pervenire ad una decisione più esatta e completa»<sup>73</sup>.

---

<sup>71</sup> Tale rilievo sembra essere condiviso dalla maggior parte della dottrina. Ad esempio, secondo ROSENNE, *Interpretation...*, cit., p. 154, la diversità delle parti nei due giudizi relativi, in sostanza, alla medesima controversia, sarebbe stata sufficiente «to differentiate these “appeals” from the type of “appeal” encountered in domestic litigation». Anche la dottrina più risalente appare concorde con questa osservazione. Cfr. MOSCONI, *Appello internazionale*, cit., p. 583; VERZIJL, *Administration of International Justice on Appeal*, cit., p. 354. Si veda anche SERENI, *op. ult. cit.*, p. 1737 ss., secondo il quale – poiché per aversi un “appello internazionale” «occorre [...] che si abbia identità delle cause proposte innanzi al tribunale inferiore ed a quello superiore» e poiché «ciò presuppone a sua volta non soltanto l’identità delle parti nei due giudizi, ma altresì che il processo innanzi al giudice inferiore e la sentenza di questo abbiano carattere internazionale» – nei casi in questione «non si ebbero degli appelli in senso proprio», non sussistendo questi due necessari presupposti. Cfr. però LAUTERPACHT, *The Permanent Court of International Justice as a Court of Appeal*, in *British Yearbook of International Law*, 1934, p. 141, il quale, con riferimento alla decisione resa nel caso dell’*Università di Peter Pázmány*, rilevava: «[t]he Judgment as a whole shows the feasibility and the usefulness of a highest jurisdiction of appeal from decisions of international tribunals less authoritative than the Permanent Court». Non sembra porsi la questione della diversità delle parti nei due giudizi OELERS-FRAHM, *International Courts and Tribunals, Appeals*, cit., par. 25, la quale parla di «appellate power in the proper sense». Cfr. anche BROWN, *Supervision, Control, and Appellate Jurisdiction: The Experience of the International Court*, in *ICSID Review*, 2017, p. 603-609.

<sup>72</sup> Nei casi dell’interpretazione e della rettificazione degli errori materiali, peraltro, è pacifico che i tribunali internazionali siano dotati di poteri “inerenti” al riguardo. Più controversa, invece, è l’esistenza di un potere inerente di revisione, nonché di riconsiderazione di decisioni interlocutorie. Per una disamina della giurisprudenza in materia v. BROWN, *The Inherent Powers*, cit., p. 218-221 e SANTULLI, *op. cit.*, p. 385-386.

<sup>73</sup> Così SACERDOTI, *Il doppio grado*, cit., p. 160. Nello stesso senso, SANTULLI, *op. cit.*, p. 384-385, e VELLANO, *L’Organo d’appello dell’OMC*, Napoli, 2001, p. 83-84 (il quale rileva come tali procedure non vengono in rilievo ai fini della definizione di una seconda istanza di giudizio mancando «l’alterità dell’organo giudicante [in seconda istanza]». Sui procedimenti in questione, si rinvia a ROSENNE, *op. cit.* Per una disamina della prassi più risalente, cfr. SANDIFER, *Evidence Before International Tribunals*, Charlottesville, 1975, p. 403 ss.



## 5. Segue. I meccanismi internazionali di impugnazione riconducibili al modello del doppio grado

Pur essendo il presente lavoro informato, come si è detto, ad una prospettiva “funzionalistica”, può essere utile dare conto dei meccanismi riconducibili al modello doppio grado, vale a dire i meccanismi che presentano cumulativamente i tre elementi strutturali del modello sopra descritti, ravvisabili nell’ambito dei numerosi tribunali attualmente operanti nell’ordinamento internazionale. Come accennato, nel presente lavoro saranno presi principalmente in considerazione i quattro casi di studio dell’arbitrato interstatale, di quello in materia di investimenti, della Corte europea dei diritti umani e del sistema di soluzione delle controversie dell’OMC. La scelta di selezionare questi quattro casi di studio risiede nella circostanza che essi forniscono le più evidenti e/o recenti manifestazioni delle tensioni inevitabilmente prodotte dal modello del doppio grado ove calato nel processo internazionale. Tali sistemi, dunque, costituiscono il dato più significativo a sostegno dell’ipotesi di ricerca sottesa al presente lavoro. Oltre ai quattro casi di studio menzionati, però, esistono numerosi altri meccanismi vincolanti di soluzione delle controversie internazionali informati al modello del doppio grado di cui occorre dare conto.

I tribunali penali internazionali forniscono forse l’esempio più noto, essendo del resto tutti modellati in ossequio a quella che ormai costituisce una garanzia ampiamente riconosciuta sul piano dei diritti fondamentali. La tendenza ad istituire dei meccanismi a doppio grado in seno ai tribunali penali internazionali appare infatti in larga parte dovuta al riconoscimento del diritto di impugnazione in materia penale, considerato espressione del più generale diritto ad un processo equo, da parte dei principali strumenti internazionali di tutela dei diritti umani. Nel processo penale internazionale, dunque, il doppio grado di giudizio è riconducibile ad un’istanza propria degli ordinamenti nazionali. È proprio in virtù dell’“internazionalizzazione” di tale istanza, avvenuta per mezzo degli strumenti internazionali di tutela dei diritti umani, che un meccanismo di appello risulta oggi previsto in *tutti* i tribunali penali internazionali<sup>74</sup>.

Al modello del doppio grado di giudizio sono altresì informate diverse istanze giudiziarie incardinate in taluni sistemi di integrazione regionale. Il caso più noto è costituito dall’Unione europea e, in specie, dal sistema in cui si articola la Corte di giustizia dell’Unione (che comprende la Corte, il Tribunale e i tribunali specializzati)<sup>75</sup>. Come è noto le decisioni del Tribunale possono essere impugna-

---

<sup>74</sup> Sul punto torneremo *infra*, cap. I, par. 2.

<sup>75</sup> Al doppio grado di giudizio nella giurisdizione dell’Unione europea sono stati dedicati specifici studi. Cfr., *ex multis* NAÔMÉ, *Appeals before the Court of Justice of the European Union*, Oxford, 2018; MIGLIAZZA, *Il doppio grado*, cit.; CONDINANZI, *Il Tribunale di primo grado e la giurisdizione comunitaria*, Milano, 1996; LENAERTS, *Le Tribunal de première instance des Communautés européennes : regard sur une décennie d’activités et sur l’apport du double degré d’instance au droit*